



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione**  
**Nazionale dei**  
**Commercialisti**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

---

# **LE PASSIVITÀ POTENZIALI: VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE IN BILANCIO**

Raffaele Marcello

Nicola Lucido

14 OTTOBRE 2019





## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. I VALORI OGGETTIVI, SOGGETTIVI, LE STIME E LE CONGETTURE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. LE PASSIVITÀ POTENZIALI NEL PROCESSO VALUTATIVO.....</b>	<b>7</b>
3.1. I principi contabili italiani e le passività potenziali.....	7
3.2. I principi contabili internazionali e le passività potenziali.....	10
<b>4. LE PASSIVITÀ POTENZIALI E IL LORO STANZIAMENTO NEL FONDO RISCHI .....</b>	<b>12</b>
<b>5. CONCLUSIONI.....</b>	<b>15</b>



## 1. Premessa

L'art. 2423, secondo comma, in tema di *"chiarezza"*, *"veridicità"* e *"correttezza"*, in alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un *"rischio"* (ad esempio, crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente una *"garanzia"*, reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, l'escussione dell'immobile).

Tralasciando per necessità espositiva il concetto di passività certa, ritenendo la medesima non idonea a rappresentare un rischio o una garanzia reale<sup>1</sup> e non, con il presente contributo ci si vuole soffermare sulla differenza tra passività *"probabile"*, iscrivibile in un fondo rischi, e passività *"possibile"* da richiamare in nota integrativa, o passività *"remota"*, che non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia che è fatta valere, debba essere tradotto in una passività *"probabile"*, *"possibile"* o *"remota"*.

A quest'ultimo proposito, come vedremo, alcune indicazioni ci vengono offerte dal codice civile in materia di redazione di bilancio e di contenuti della nota integrativa. A queste indicazioni si ritiene di dover abbinare anche i suggerimenti forniti dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Partendo da queste brevi considerazioni, prima di soffermarsi sul concetto passività *"probabile"*, *"possibile"* e *"remota"*, definendone il differente trattamento contabile, si è ritenuto doveroso fare un richiamo alla differenza tra valori oggettivi e valori soggettivi, quest'ultimi distinti in stime e congetture, poiché i rischi rientrano in buona sostanza tra le congetture. La congettura necessita un percorso valutativo adeguato a circoscrivere il valore *"congruo"* all'interno di un *range* di valori.

## 2. I valori oggettivi, soggettivi, le stime e le congetture

L'art. 2423, comma 2, del codice civile stabilisce che *"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*. La chiarezza, veridicità e correttezza sono funzionali all'iscrizione delle poste di bilancio che possono essere di natura oggettiva e soggettiva.

In tal senso, le voci di bilancio avente carattere oggettivo derivano da atti di scambio, per cui di natura certa ed incontrovertibile, i valori soggettivi sono, dal canto loro, il frutto di processi valutativi e, pertanto, di natura discrezionale. Non a caso, per i valori oggettivi si parla di quantificazione-accertamento e per i valori soggettivi di quantificazione-determinazione.

---

<sup>1</sup> Seppur non concordi, risulta doveroso riportare una sentenza del tribunale di Ancona che sembrerebbe di parere opposto. Nello specifico, con la sentenza n. 52/2018 pubblicata il 13.01.2018, trattando del conferimento di un immobile gravato da ipoteca, il tribunale di Ancona si esprimeva in tal senso: *"l'immobile faceva parte di un compendio immobiliare ed al suo conferimento non era conseguito il frazionamento dell'ipoteca o meglio la sua liberazione dall'ipoteca, pertanto, il valore reale era pari a zero, posto che la presenza di ipoteche che ne assorbono interamente il valore"*. Pertanto, i diritti pregiudizievoli, nello specifico un'ipoteca su un immobile conferito, sono stati trattati come una passività certa, tanto da decurtare quest'ultima dal valore dell'immobile oggetto di conferimento, non valutando l'opportunità di classificare la garanzia reale quale passività potenziale o addirittura remota.



Il valore oggettivo costituisce pertanto una passività “certa”, in virtù del fatto che è rappresentativa di un’obbligazione reale ed incontrovertibile contratta dall’impresa nell’esercizio della propria attività (ad esempio, un mutuo piuttosto che un debito di fornitura).

Il valore soggettivo è diretta conseguenza della segmentazione in periodi amministrativi della vita aziendale, al fine di determinare il reddito di esercizio. Così facendo si determinano i costi competenza. Nel processo valutativo le poste soggettive si distinguono, a loro volta, in stime e congetture<sup>2</sup>.

Il ricorso alla stima si ha allorché la grandezza economica risulta difficilmente determinabile per carenza informativa, ovvero a causa dell’indeterminatezza delle condizioni che sottostanno alla loro configurazione. Le “stime” sono il frutto di un percorso di valutazione il cui risultato finale è un valore che si avvicina a quello reale. In altri termini, seppur la stima scaturisca da un’attribuzione soggettiva e, quindi, discrezionale, è facilmente riconducibile e riscontrabile con la realtà. È il caso, ad esempio, delle rimanenze di magazzino, degli accantonamenti a fondi spese future, ecc..

La congettura è, invece, *“una proposta, una supposizione desunta da dati certi o variamente incerti, talora anche da altre congetture, in modo arbitrario entro limiti; essa si introduce in un processo di ricerca quando è giudicata utile. La congettura è una supposizione, una proposta, senza alcuna pretesa di realtà, solo ha una pretesa di “congruenza”*<sup>3</sup>.

La congettura si fonda, quindi, sulla determinazione di un valore “congruo” mediato in modo indiretto rispetto ai prezzi di mercato di futura manifestazione. Si tratta di ipotesi di *“finzioni contabili”* che non esprimono in modo diretto ma mediato la realtà, poiché non prontamente riscontrabili nel presente e nel futuro. Esempi di congetture sono gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi, le rivalutazioni o svalutazioni di beni aziendali facenti parte del patrimonio materiale e immateriale.

Nel caso delle congetture, quindi, aumenta il grado di discrezionalità valutativa e con essa la possibilità di commettere “errori” nella determinazione del dato da apporre in bilancio, poiché è più facile allontanarsi da un range, tra un minimo ed un massimo, di valori che possono essere considerati “congrui”.

Il potenziale “errore” nel processo valutativo, che si accentua parlando di congetture, può essere contenuto se il medesimo processo segue un percorso ben definito che tenga in considerazione alcuni elementi ed alcuni aspetti.

Vediamo quali.

Richiamando quanto proposto dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV), il principio I.1.1., nel commento si stabilisce che: *“La valutazione non è un dato di fatto, ma una stima di una specifica configurazione di valore riferita ad una specifica attività ad una specifica data, tenuto conto della specifica finalità della stima”*. Dalla lettura dell’inciso è chiaro che la valutazione non garantisce un unico ed incontrovertibile dato, in quanto nel processo valutativo *“Non esiste – in quanto non oggettivamente determinabile – il valore “giusto” o il valore “vero” di un bene. Ogni valore è sempre e*

---

<sup>2</sup> Sulla definizione di tra stime e congetture, si vedano, tra gli altri Onida P., *Economia d’azienda*, UTET, 1967; Masini C., *I bilanci d’impresa*, Giuffrè, 1957; Guatri L., *I costi d’azienda*, Giuffrè, 1957, Superti Furga F., *Le stime e le congetture per il calcolo d’esercizio (e di rivalutazione)*, in AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV direttiva CEE*, Etas, 1980; Lizza P., *La qualità del reddito*, Giappichelli, 1999.

<sup>3</sup> Masini C., *op. cit.*, p.65.



*comunque frutto di una stima e, pertanto, è sempre una quantità approssimata ma non esatta*” (Principio di Valutazione I.1.1). Il concetto ben si abbina a quello di valore soggettivo, richiamato poc’anzi parlando di postulati di bilancio. Non a caso la valutazione delle poste di bilancio si muove in un range di valori, tra un minimo ed un massimo.

Gli elementi che garantiscono un adeguato e “congruo” processo di valutazione possono essere sinteticamente espressi come segue:

- a) le competenze del soggetto valutatore;
- b) la finalità della valutazione;
- c) la data della valutazione;
- d) le ipotesi di partenza;
- e) gli assunti base;
- f) il grado di approssimazione.

In merito al primo punto (punto a)), indubbiamente, la competenza dell’esperto valutatore (o estensore di bilancio) risulta essere fondamentale, poiché è da ciò che ne deriva la scientificità o, più semplicemente, la professionalità nella determinazione del valore finale da attribuire all’oggetto di calcolo, sia esso singolo bene che complesso di beni. In questa circostanza, non a caso, l’OIV fornisce alcuni suggerimenti con riferimento all’esperto valutatore sia in merito alle sue competenze professionali e sia in relazione ai suoi “*requisiti*”, oltre che agli aspetti deontologici. Il Principio I.3.1 recita come segue “*Costituiscono imprescindibili requisiti soggettivi dell’esperto valutatore:*

- a) il rispetto dell’etica professionale;
- b) l’indipendenza richiesta dal tipo di mandato ricevuto;
- c) l’oggettività nella ricerca e nell’acquisizione degli elementi informativi nelle successive elaborazioni e nella trasmissione dei risultati, distinguendo i dati di fatto dalle interpretazioni e dai giudizi personali;
- d) la diligenza nello svolgimento delle diverse fasi del processo valutativo come pure nella verifica della sussistenza delle condizioni per poter svolgere correttamente il proprio mandato;
- e) le doti di professionalità e di competenza tecnica richieste, come pure il livello delle conoscenze necessarie allo svolgimento del proprio lavoro.

*Il rispetto di tali requisiti soggettivi deve essere dichiarato dall’esperto”.*

Ed ancora, nei commenti al principio I.3.1 si ribadisce che “*L’esperto non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza, preparazione professionalità e diligenza*”. La non “*adeguata competenza*”, ad avviso dello scrivente, non deve essere intesa in senso tecnico ma ancor di più di tipo interpretativo-valutativo. Cerchiamo di chiarire il concetto. Il rivolgersi ad un ingegnere per una perizia relativa ad un immobile vuol dire partire da quel dato e dimostrare le proprie competenze valutative, contestualizzando il valore stimato dell’immobile all’interno del processo valutativo che si sta sviluppando. Oltre alle competenze del valutatore, è importante inquadrare il suo



ruolo o meglio la sua posizione rispetto all'attività valutativa medesima. In tal senso, le valutazioni fatte dall'amministratore della società, piuttosto che dall'estensore del bilancio, sono sicuramente differenti rispetto alle valutazioni del soggetto nominato da un tribunale o da consulente *super partes*.

Il secondo aspetto da non sottovalutare (punto b)), quale elemento nel processo valutativo è quello legato alla finalità della valutazione. È naturale che, ad esempio, la valutazione di un immobile in un'operazione di conferimento presenta peculiarità diverse rispetto alla valutazione del medesimo immobile in ambito bilancistico, così come in un'operazione di liquidazione della compagine aziendale. Questo a voler sottolineare la necessità di valutare il bene o il complesso di beni riconducendo il tutto alla finalità precisa, che deve essere rispettata lungo tutto il processo in atto. Così come una valutazione di un credito nella routinaria attività di chiusura di bilancio ha sicuramente una differente finalità rispetto alla valutazione di un credito in una operazione di realizzazione di un piano concordatario.

Il terzo ambito di riflessione (punto c)) è rappresentato dalla data della valutazione, che in un'accezione più ampia potremmo descrivere sia come momento in cui viene fatta la valutazione e sia con riferimento alla fase di vita dell'azienda. Per comprendere meglio. La data di chiusura di bilancio, momento della valutazione, ha una differente prospettiva qualora trattasi di un'impresa in fase di sviluppo, piuttosto che un'impresa in fase di maturità o di rivitalizzazione.

Il quarto elemento (punto d)) è dato dalle ipotesi di partenza, che si definiscono, sostanzialmente, sulla scorta dell'acquisizione documentale e della sua corretta organizzazione e riformulazione, in relazione anche alla finalità valutativa (ad es. la valutazione di una posta di bilancio in fase di chiusura dell'esercizio richiede una raccolta documentale probabilmente diversa rispetto a quella richiesta in ambito di un conferimento di beni in natura oppure in un ambito di liquidazione del singolo bene o del patrimonio dell'impresa). Pertanto, trattare le informazioni in modo non appropriato potrebbe essere fuorviante ai fini valutativi. In altri termini, sarebbe bene raccogliere la documentazione esterna ed interna all'azienda, da canali ufficiali (camera di commercio, catasto, ecc.) e da canali non ufficiali (ad es. stampe schede contabili, prospetto e statistiche interne, ecc.), cercando di mettere il tutto a fattor comune, per creare le giuste relazioni a supporto del processo valutativo.

L'assunto di base (punto e)) si ricollega al concetto di "regola stabilita da una particolare scienza che guida la ricerca". Nel nostro caso, si tratta di individuare una serie di indicazioni normative, e non, per poter circoscrivere il processo stesso, al fine di ricondurlo a qualcosa di più oggettivo possibile (la regola). A questo proposito, sono, ad esempio, di supporto i vincoli normativi riportati nel codice civile<sup>4</sup>, piuttosto che le indicazioni presenti nei Principi Contabili Italiani, nei Principi Contabili Internazionali, nei Principi Italiani di Valutazione, nei Principi di Revisione, ecc..

Per ultimo (punto f)) il grado di approssimazione del valore, che si riduce qualora vengano sviluppati con diligenza i punti sopra esposti. Avere un valore approssimato vuol dire avere un numero che si muove all'interno di un *range* tra un minimo ed un massimo, garantendo, ad ogni buon conto, la "congruità" del valore medesimo frutto del processo valutativo, nel rispetto delle differenze che

---

<sup>4</sup> Si pensi alle disposizioni riportate nell'art. 2426 del codice civile in merito alle valutazioni delle poste di bilancio.



potrebbero intercorrere tra giudizi da parte di esperti valutatori. Questo a voler sottolineare che il carattere soggettivo nel processo valutativo non può essere eliminato, ma sicuramente ricondotto ad un giudizio piuttosto attendibile. Il che induce il soggetto valutatore a muoversi in un range di valori ritenuti comunque congrui.

La congruità riduce quindi l'errore valutativo, rendendo la congettura (fondo per rischi) un "numero" veritiero e corretto, così come richiesto dai postulati di redazione del bilancio di esercizio.

### 3. Le passività potenziali nel processo valutativo

Il tema della valutazione e della contabilizzazione delle passività potenziali si presenta ancor oggi non ben definito in relazione alle disposizioni codicistiche in vigore. In tal senso un richiamo viene fatto, seppur indirettamente nell'art. 2424-bis del codice civile, terzo comma, che recita: *"Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza"*. Volendo estrapolare dall'inciso gli elementi caratterizzanti l'iscrizione in bilancio degli accantonamenti ai fondi rischi, avremo che necessita:

- la natura determinata dei debiti;
- l'esistenza certa o probabile del debito, da valutare alla data di chiusura dell'esercizio.

Ad ogni modo, non ritenendo sufficienti le sole indicazioni codicistiche, occorre far ricorso ai suggerimenti forniti dagli organismi contabili nazionali ed internazionali, cercando di circoscrivere il concetto di passività potenziale e la portata informativa della medesima.

#### 3.1. I principi contabili italiani e le passività potenziali

L'OIC 31 al paragrafo 5 recita *"I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro"*.

Al paragrafo 10 del medesimo principio contabile si precisa che *"Le passività potenziali rappresentano passività connesse a potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro"*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> L'OIC 19 versione 2005 con riferimento al concetto di "potenziale" si esprimeva, al punto C. VI.a., come segue *"In particolare, per 'potenzialità' si intendono in questo Principio contabile una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita od in un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia d'espropriazione, rischi non assicurati, ecc.), ovvero l'acquisizione di un'attività o la riduzione di una passività (ad esempio una causa attiva, benefici fiscali da perdite a nuovo, ecc.)*. Ed ancora, al punto C. VI. b., *"Il fatto che la determinazione di alcuni valori di bilancio implichi un procedimento di stima non significa che esista una situazione d'incertezza che*



Il paragrafo 9, invece, evidenzia che *“Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)”*.

Gli elementi che accomunano i tre incisi, sopra riportati, sono sostanzialmente:

- a) la natura determinata ed *“esistenza probabile”* della passività relativamente al verificarsi di un evento futuro<sup>6</sup>;
- b) la *“potenzialità”* che la passività sia connessa a situazioni esistenti alla data di bilancio<sup>7</sup>;
- c) lo *“stato di incertezza”* che si verifichi l'evento futuro e che da tale evento possa scaturire una perdita per l'azienda.

Cerchiamo di comprendere cosa si debba intendere per *“esistenza probabile”* della passività e come, la medesima, debba essere valutata alla luce della sua concreta possibilità di tramutarsi in un eventuale perdita per la realtà aziendale. A tal proposito ricorriamo a quanto indicato nell'OIC 31 al paragrafo 12 in cui si distingue l'evento probabile, dall'evento possibile rispetto a quello remoto.

L'evento è *“probabile”* qualora il suo accadimento è ritenuto verosimile, quindi concretizzabile. Si tratta di passività esistenti, ma con esito incerto che si risolveranno in futuro. È chiaro che, affinché si possa classificare come *“probabile”*, la passività deve possedere i caratteri della *“verosimiglianza”* in relazione alle informazioni di cui si è in possesso alla data di chiusura del bilancio. In tal senso, ad esempio, un rischio legato ad una garanzia ipotecaria piuttosto che fidejussoria è difficile che possa dirsi, al momento della chiusura del bilancio, *“verosimile”*, a maggior ragione se non vi siano evidenti segnali di natura reddituale e finanziaria che attestino un rischio di escussione. Differente è l'ipotesi di un contenzioso tributario già avviato alla data di bilancio, con una chiusura piuttosto certa, per la quale vi è la *“verosimile”* possibilità che si concluda negativamente. A questo proposito, sarebbe più che opportuno considerare l'evento una passività probabile e pertanto trattarla come passività potenziale. Si classifica passività *“possibile”*, la passività che, seppur legata ad eventi futuri, si caratterizza per un'*“esistenza probabile”* scarsamente definibile, tale da rendere non *“verosimile”* che l'evento possa produrre una perdita per l'impresa

Per finire l'evento *“remoto”* in relazione al quale, la probabilità che la perdita relativa alla passività potenziale si possa concretizzare è considerata un evento eccezionale, non preventivabile dal soggetto valutatore.

---

*caratterizza una potenzialità come definita nel precedente paragrafo C.VI.a., sebbene il procedimento di determinazione del relativo ammontare possa essere simile”*.

<sup>6</sup> Sul giudizio di probabilità, si veda anche Kutufà I., *Il problema della rilevazione contabile delle passività potenziali*, Ed. Il Campano, 2015.

<sup>7</sup> La *“data di bilancio”* può essere intesa come momento in cui si sta effettuando la valutazione. Rientrano quindi tutte quelle valutazioni infrannuali a cui si riferisce la determinazione di un reddito di esercizio, piuttosto a cui si riferisce la costruzione di un capitale per l'esercizio futuro dell'impresa.





Alla luce di quanto sopra esposto, la maggiore difficoltà, affinché si possa parlare di “*passività potenziale*”, è quindi quella di stabilire quando la “*probabilità*” è tale da tramutarsi in effettivo rischio, ovvero in un’incertezza misurabile<sup>8</sup>.

Il concetto di “*rischio*”, secondo quanto indicato in dottrina, deve essere distinto rispetto al concetto di “*incertezza*” pura o non misurabile. Ciò perché, il rischio è il frutto di una combinazione tra: la ripetibilità delle frequenze con cui un fenomeno si genera e l’acquisizione di informazioni di un soggetto in grado di fornire un giudizio piuttosto congruo.

Differentemente, si parla di incertezza pura o non misurabile, qualora un evento non riesca ad essere “*schematizzato per astrazione in un modello rappresentativo, su cui è possibile eseguire un numero comunque grande di esperimenti, tutti nelle medesime condizioni, o il più possibile tali*”<sup>9</sup>. L’incertezza, in questa circostanza, è carente del carattere dell’“*esperienza*”, cioè della ripetitività e, quindi, di quanto rende l’informazione più oggettiva possibile. Pertanto, in presenza di scarsa esperienza e non potendo fare affidamento su un campione di avvenimenti simili, se si volesse attribuire una determinatezza all’evento, il valutatore dovrà fare sfoggio della sua creatività e del suo intuito<sup>10</sup>.

In definitiva, il rischio afferisce ad eventi piuttosto ripetibili per i quali è possibile definire una distribuzione statistica sui possibili risultati. L’incertezza in senso stretto riguarda, invece, eventi non ripetibili, per i quali diventa molto più complesso prevedere dei risultati. Un fenomeno indagato è intriso di incertezza se non si ha a disposizione esperienza e ripetitività; informazioni e replica dell’evento stabiliscono il passaggio da incertezza ad eventualità (rischio). La raccolta di informazioni, in questi ambiti, è necessaria ma non sufficiente, poiché l’informazione non si fonda su dati certi ovvero reali per i quali i risultati possono dirsi incontrovertibili. Infatti, occorrerebbe abbinare all’informazione, la combinazione e la ripetibilità di un evento, al fine di definire il rischio di realizzo. A quest’ultimo proposito, si pensi, ad esempio, alla perdita su crediti rispetto al fondo svalutazione crediti. Nella prima circostanza l’informazione è certa, per cui sono definibili anche gli effetti negativi dell’evento. Nella seconda circostanza, ci troviamo di fronte ad informazioni relative, ad esempio, alla classe omogenea di clienti, all’andamento del loro settore di appartenenza, alla storicità degli andamenti delle vendite, oltre che alla ripetibilità delle registrazioni di perdite su crediti, alla percentuale media di perdite sul valore complessivo dei clienti, ecc.. Nella seconda circostanza, quindi, l’incertezza misurabile (rischio) permette al soggetto valutatore di considerare quella passività “*probabile*” e di costituire un fondo svalutazione, quale fondo rischio. È questa l’ipotesi che in precedenza abbiamo definito “*congettura*”.

Quindi, la raccolta delle informazioni costituisce un momento da non sottovalutare così come sottolineato dall’OIC 31 (versione 2014)<sup>11</sup>. Ad oggi validi suggerimenti potrebbero essere acquisiti

<sup>8</sup> Knigh F., *Risk, uncertainty and profit*, Chicago University Press, 1971, pp. 223 e ss.

<sup>9</sup> In Di Lazzaro F., *Il rischio aziendale*, Giuffrè, 1990, p. 8.

<sup>10</sup> Bertini U., *Introduzione allo studio dei rischi in Economia Aziendale*, Giuffrè, 1968, pp. 19 e ss.

<sup>11</sup> In tale direzione anche l’OIC 31, paragrafo 30 nella versione 2014, successivamente aggiornata. Per facilitare il lettore a seguire quanto indicato nel suddetto Principio contabile (versione 2014):



anche dai principi di revisione e, in particolar modo, dall'ISA 505 – *Conferme Esterne*<sup>12</sup> ripreso dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al capitolo 18.

Le riflessioni sopra esposte trattate in modo astratto, trovano maggiori complicazioni parlando del carattere combinatorio del “sistema azienda” e dei suoi fattori produttivi. A questo proposito, infatti, il rischio espresso da un fattore non è fine a sé stesso, ma influenza e, allo stesso tempo, è influenzato dai risultati espressi dall'impiego degli altri fattori. Pertanto, l'incertezza sul risultato futuro acquisisce un livello ancor più elevato, non solo perché riferito al singolo fenomeno indagato, ma perché deve far richiamo alla combinazione di eventi prodotti dagli altri fattori; a maggior ragione se non si è in grado di esprimere una ripetitività tale da poter classificare l'evento come rischio, in relazione al quale si dovrebbero prendere le dovute cautele<sup>13</sup>. Volendo richiamare un precedente esempio, il rischio di perdita su crediti influenza l'aspetto finanziario dell'impresa ed il suo grado di insolvenza.

In definitiva, l'“*esistenza probabile*” e “*stato di incertezza*” non possono essere definite a priori senza aver valutato con attenzione il rischio di una perdita che ne potrebbe derivare e gli effetti sugli equilibri economici e finanziari dell'impresa. Il rischio, indubbiamente, rappresenta una variabile da non trascurare, ma da valutare in relazione alle informazioni raccolte e la frequenza con cui un fenomeno si ripete.

La sola definizione del rischio permette di stabilire la distinzione tra passività probabile con rischio determinato, rispetto alla passività “*possibile*” o “*remota*”, entrambe, seppur in misura differente, di natura incerta e non misurabile.

### 3.2. I principi contabili internazionali e le passività potenziali

Il concetto di passività potenziale, nei principi contabili internazionali, viene direttamente correlato alla definizione di obbligazione con una distinzione tra “*attuale*” o “*possibile*”<sup>14</sup>.

---

“Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
- elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile”.

I concetti sopra esposti erano, anche se non con la stessa struttura, richiamati anche nell'OIC 19 (versione 2005).

<sup>12</sup> Si veda anche documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, *Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*, capitolo 18.

<sup>13</sup> Una di queste cautele è la rappresentata dalla costituzione di un fondo rischi da iscrivere in bilancio.

<sup>14</sup> Lo IAS 37 al paragrafo 10 recita come segue: “*La passività potenziale è:*

- a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'entità; o
- b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
  - i. non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
  - ii. l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità”.



L'obbligazione "*attuale*", che deve essere riferita ad un evento passato, non costituisce una passività potenziale in quanto, alla chiusura del bilancio, la probabilità di impiego di risorse finanziarie è stimabile con attendibilità<sup>15</sup>. Ne consegue la formazione di un fondo rischi.

Al par. 23 dello IAS 37, la probabilità è descritta come segue: "[...] *più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà*". In altri termini, la probabilità si registra qualora l'eventualità che si definisca un impiego di risorse finanziarie per l'impresa è maggiore del 50%<sup>16</sup>. Per il calcolo probabilistico sarebbe opportuno individuare delle classi omogenee per valutare la frequenza ed il comportamento dell'intera classe, al fine di considerare l'obbligazione che ne deriva come attuale. Il che potrebbe comportare che un'obbligazione, se presa singolarmente risulterebbe di importo residuale, ma inserita all'interno di una categoria offre una differente prospettiva al valutatore<sup>17</sup>.

Le obbligazioni attuali possono essere classificate al loro volta in<sup>18</sup>:

- legale, se deriva da un contratto in forma scritta o verbale<sup>19</sup> o da una specifica norma di legge<sup>20</sup>;
- implicita, qualora, per quanto non prevista da un contratto o dalla legge, un'impresa si impegna nei confronti dei terzi, assumendosi una responsabilità, inserita all'interno di un modello di prassi o di politiche aziendali, debitamente reso pubblico<sup>21</sup>.

Oltre alla circostanza che l'obbligazione attuale deve provenire da "*eventi passati*", la medesima deve essere obbligatoriamente riferita a "*fatti vincolanti*"<sup>22</sup>. Il fatto si dice vincolante quando l'impresa non ha alcun'altra valida alternativa per adempiere l'obbligazione. In tal senso, l'obbligazione è quindi certa alla data di bilancio.

Un discorso analogo va fatto con riferimento agli oneri futuri correlati all'obbligazione principale, che dovrebbero anch'essi essere accantonati solo se la probabilità che si verifichino in futuro sia più che verosimile.

Un'obbligazione non probabile nell'"*an*" (sostenimento di un onere probabile) e nel "*quantum*" (valore dell'adempimento), secondo lo IAS 37, deve essere trattata diversamente rispetto all'obbligazione attuale e quindi non ricompresa tra i fondi rischi. Si parla, in questa ipotesi, di obbligazione "*possibile*", cioè di passività potenziali, che provengono comunque da eventi passati, ma che presentano

---

<sup>15</sup> Sull'argomento, tra gli altri, Capelli A., Analisi dello IAS 37 sui criteri di rilevazione e misurazione degli accantonamenti alla luce delle indicazioni fornite dalla Guida operativa 3, in Guida Contabilità & Bilancio, 17 febbraio 2009.

<sup>16</sup> In tal senso, tra gli altri, Dezzani F., Biancone P.P., Busso D., *Manuale IAS/IFRS*, Ipsoa, 2010, p. 1521.

<sup>17</sup> Cfr. par. 24, IAS 37.

<sup>18</sup> Cfr. par. 10, IAS 37.

<sup>19</sup> A titolo esemplificativo, un contratto per la realizzazione di una costruzione di un immobile che prevede il ripristino dell'"area verde" circostante, indicando una spesa di circa il 5% dell'intera opera edilizia. Finita la costruzione, l'obbligazione che proviene da eventi passati, risulta attuale poiché ci si trova in procinto di ripristinare l'"area verde". Pertanto, la probabilità è sicuramente superiore al 50%, oltre ad essere vincolante e stimabile con attendibilità.

<sup>20</sup> Si pensi, ad esempio, all'adeguamento alle normative sulla sicurezza.

<sup>21</sup> Un'impresa che smaltisce rifiuti e decide di tutelare l'ambiente anche con opere di pubblica utilità a carattere sociale, mediante finanziamenti a terze entità. Seppur non trattasi di una obbligazione legale o da contratto, l'impegno reso pubblico fa sorgere i presupposti per una obbligazione implicita nei confronti dei terzi venuti a conoscenza.

<sup>22</sup> Cfr. par. 17, IAS 37.



incertezze nella stima dell'*an* e del *quantum*. Sono considerate passività potenziali anche le obbligazioni che, seppur "*attuali*" sono preventivabili nell'*an* ma non nel *quantum*, pertanto risulta difficoltoso e aleatorio stabilire, alla data di bilancio, un attendibile valore dell'esborso finanziario futuro.

La difficoltà di determinazione *l'an* ed il *quantum* anche per l'obbligazione "*possibile*", per quanto non esplicitamente menzionata dallo IAS 37, rappresenta un'obbligazione "*remota*"<sup>23</sup>.

Un altro aspetto curato dallo IAS 37 al paragrafo 29 è quello rappresentato dalle obbligazioni solidali, in cui l'impresa co-obbligata deve valutare se l'obbligata principale non è in grado di adempiere alla sua obbligazione. In tal caso, necessità valutare se, per gli oneri correlati all'obbligazione solidale, si creano i presupposti del danno "*probabile*" o "*possibile*". Nella prima circostanza si dovrebbe procedere con l'accantonamento al fondo, mentre nella seconda ipotesi è sufficiente l'annotazione nelle note di bilancio. È chiaro che, se l'obbligazione solidale non è quantificabile con attendibilità, la stessa è considerata remota e pertanto non necessita neanche l'informativa tra le note di bilancio.

#### 4. Le passività potenziali e il loro stanziamento nel fondo rischi

Alla base dell'iscrizione del fondo rischi ed oneri in bilancio vi è sicuramente la natura della passività. In particolare, richiamando l'OIC 31, al paragrafo 4 e 5<sup>24</sup>, sono classificabili come fondi rischi, le passività i cui valori stimati presentano una natura determinata ed esistenza probabile, relativamente a situazioni in essere alla data di chiusura del bilancio. I fondi per oneri fanno riferimento, invece, a passività di natura determinata ed esistenza certa, relativamente a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, seppur stimate nell'importo e nella data di sopravvenienza.

Uno degli elementi caratterizzanti la differenza tra fondi rischi e fondi per oneri è il riferimento ad un'"obbligazione già assunta alla data di bilancio"<sup>25</sup>, presente parlando di fondi per oneri, per i quali si registrerà la manifestazione numeraria futura<sup>26</sup>.

Per i fondi rischi, si parla di mere "*situazioni già esistenti alla data di bilancio*"<sup>27</sup> e di "*passività potenziale*", poiché l'esito dell'evento futuro e i suoi effetti risultano più incerti. Riprendendo alcuni passaggi esposti in precedenza<sup>28</sup>, l'incertezza misurabile, correlata ad un rischio, confluisce in un fondo, diversamente si procede ad una mera annotazione nella nota integrativa, se la passività potenziale risulta "*possibile*", senza alcuna nota di bilancio se invece la passività potenziale è classificabile come "*remota*".

<sup>23</sup> In merito, si veda, tra tutti, AA.VV., *International GAAP 2008*, Wiley, 2008, pp.1931 e ss.

<sup>24</sup> L'OIC 31 viene scritto nel 2014, in precedenza le medesime indicazioni erano riportate nell'OIC 19, che ad oggi costituisce il principio contabile che si sofferma sul trattamento dei soli debiti e non anche dei fondi rischi ed oneri.

<sup>25</sup> OIC 31, paragrafo, 6.

<sup>26</sup> Parlando di valori soggettivi, è questa l'ipotesi di una stima.

<sup>27</sup> OIC 31, par. 5.

<sup>28</sup> Cfr. 3.1.



Ciò è quanto viene sostanzialmente ribadito anche dai principi contabili internazionali, per i quali l'accantonamento al fondo rischi è richiesto nel caso di obbligazioni attuali (o più che probabili) e non anche per quelle obbligazioni possibili (meno del 50% di probabilità), o remote, per cui non è stimabile con esattezza l'an e/o il quantum relativo all'esborso finanziario futuro collegabile ad un evento passato vincolante.

È bene sottolineare, inoltre, come l'accantonamento per rischi non può avere come finalità quella di correggere i valori dell'attivo<sup>29</sup>. Pertanto, gli accantonamenti non possono essere utilizzati quali poste rettificative dei valori iscritti nell'attivo patrimoniale, dovendo i fondi stessi avere, tutt'al più, una diretta e determinata correlazione con un rischio futuro riconducibile ai beni nell'attivo. Si pensi ad esempio al fondo rischi per svalutazione crediti. A ciò si aggiunga che il fondo rischi non può coprire un rischio generico ma deve essere rappresentativo di uno specifico evento futuro potenzialmente dannoso, ovvero un evento che possa concretamente determinare il "deterioramento o perdita dell'attività"<sup>30</sup>.

La ratio con cui viene costituito il fondo rischi è quello di attivare un processo di autofinanziamento, attraverso la contabilizzazione di un costo non monetario, ovvero mediante una politica di ritenzione degli utili. Ne consegue l'importanza, nella determinazione degli accantonamenti, di procedere in modo oculato alla determinazione dei medesimi. Il tutto per garantire una congruità (ragionevolezza) e veridicità del dato di bilancio considerando che:

- da un punto di vista economico-aziendale, l'accantonamento genera ritenzione di utili e quindi la sua non coerenza con il rischio relativo al fenomeno indagato, potrebbe causare un'ipotesi di annacquamento del capitale o di riserve occulte. Nella prima ipotesi, si registra una sottovalutazione dell'accantonamento. Nel caso di riserve occulte, si potrebbe procedere ad una sopravvalutazione del rischio, commettendo un errore qualora si vada oltre la ragionevole certezza (valutazione eccessivamente prudentiale);
- da un punto di vista giuridico, si ribadisce la necessità di contabilizzare il dato senza il rischio di un'esposizione "falsa" della voce di bilancio;
- da un punto di vista fiscale si consideri che la deducibilità non è illimitata ma correlata a quelli che l'Agenzia delle entrate ritiene e riconosce come reali costi di competenza dell'impresa.

I concetti appena esposti richiamano in parte quanto indicato nell'OIC 11, in cui parlando di prudenza si stabilisce che "[...] La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza"<sup>31</sup>.

Nella determinazione dell'accantonamento e del fondo rischi, da un punto di vista temporale, è importante far richiamo all'art. 2423-bis del codice civile, comma n. 1 e n. 2, e all'OIC 11 al par. 18 con

<sup>29</sup> È quanto veniva ribadito dall'OIC 31 ma, in precedenza, anche nell'OIC 19 versione 2005 – Fondi per rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, a p. 6 e ss, alla lettera A.III.

<sup>30</sup> il concetto, ripreso nell'OIC 31 versione 2016, par. 27 in cui si dice di "rettificare il valore dell'attivo" e nell'OIC 19 versione 2005, par. C.IV.f. 1.4, è richiamato in Marcello R., *Non azzerabile il valore dell'immobile conferito perché gravato da ipoteca*, in Eutekne Info, 4 maggio 2019.

<sup>31</sup> OIC 11, par. 16.



cui si stabilisce “che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Si affaccia quindi il concetto di competenza, sottolineando l'importanza del momento in cui si concretizza il rischio, poiché è il momento in cui bisogna essere in grado di valutare l'impatto del fenomeno sugli equilibri economici e finanziari dell'impresa, al fine di comprendere quale possa essere l'intensità degli effetti che potenzialmente il rischio potrebbe causare in azienda.

Ciò comporta, in buona sostanza, che l'apposizione del fondo deve essere fatta ad una data di bilancio, fermo restando la “valutazione di congruità dei fondi [...] alla fine di ciascun esercizio”<sup>32</sup>. L'eventuale variazione degli importi per un adeguamento del valore, a seguito dell'acquisizione di nuove informazioni, non comporta una correzione di errore, ma un cambiamento delle stime contabili secondo quanto indicato nell'OIC 29<sup>33</sup>. In un'accezione più ampia, la data di bilancio potrebbe intendersi come una data, anche infrannuale, in cui si procede alla determinazione di una situazione contabile<sup>34</sup>.

Se quanto rappresentato concerne le passività “probabili” con ammontare determinabile, con riferimento alla passività “probabile” con ammontare non determinabile, quindi, passività “possibile” o “remota”, non vi è alcuno stanziamento nei fondi rischi futuri.

Nello specifico, per la passività “probabile”, ma con importo non determinabile e per la passività “possibile” occorre richiamare la condizione di incertezza, mediante evidenza del rischio in nota integrativa, all'art. 2427, comma primo, n. 9). Nulla è invece richiesto per la passività “remota”.

Inoltre, un breve riferimento può essere fatto in caso di co-obbligati, cioè qualora il garante si impegna verso il terzo creditore per l'adempimento del debitore principale. In questa circostanza, il garante deve richiamare la garanzia nella nota integrativa al punto 9) dell'art. 2427 evidenziando il valore dell'importo, mentre il debitore principale deve indicare, evidenziandoli nel proprio passivo, i debiti assistiti da garanzia, così come richiesto dall'art. 2427, comma 1, n. 6), chiarendo in nota integrativa la modalità di rimborso e i tassi di rimborso qualora si trattasse di garanzie reali<sup>35</sup>.

Per completezza, l'obbligo di richiamare all'art. 2427, comma primo, n.9), per informare delle operazioni che rappresentano passività “possibili”, era già previsto anche nell'art. 2424 terzo comma, abrogato con il d. lgs n. 139/2015, riferendosi ai conti d'ordine, e già contemplato dall'OIC 22<sup>36</sup> anch'esso abrogato. Un obbligo, quello dei conti d'ordine, da rispettare precisando che la funzione dei conti d'ordine era comunque di mera “annotazione di memoria”, al pari di quanto oggi viene esercitato facendo ricorso alla nota integrativa. Da un punto di vista patrimoniale, oggi come allora, non vi è alcuna modifica sostanziale e contabile dei valori dell'attivo e/o del passivo<sup>37</sup>.

---

<sup>32</sup> OIC 31, par. 37.

<sup>33</sup> Scaini A., *I fondi rischi nel bilancio delle società OIC Adopter*, riv. Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 4/2018.

<sup>34</sup> Si pensi, ad esempio ad un'operazione di conferimento, piuttosto che di valutazione di una quota o ad una trasformazione.

<sup>35</sup> OIC 19, par. 81.

<sup>36</sup> In precedenza, si veda OIC 19., par. C. VI.f. 1, n. 4.

<sup>37</sup> Per ulteriori approfondimenti sui conti d'ordine, si veda, tra gli altri, Bava. F., Devalle A., *I nuovi OIC*, Eutekne 2015, Quaderno in cui si tratta, l'OIC 22.



## 5. Conclusioni

Volendo richiamare quanto sino ad ora esposto è chiaro che, considerare un'obbligazione come attuale o comunque probabile, richieda una serie di riflessioni non sempre semplici da definire. La principale difficoltà è sicuramente quella di stabilire se si è in presenza di un'"incertezza misurabile" (passività probabile) rispetto un'"incertezza non misurabile" (passività possibile o remota).

L'eventualità del rischio futuro riconducibile ad un'obbligazione passata richiede l'iscrizione in un fondo ad esso dedicato, poiché classificabile come passività probabile. Nell'ipotesi di passività possibile, riconducibile a situazioni esistenti alla data di bilancio, per le quali non è affatto possibile determinare con ragionevole certezza il danno futuro, è sufficiente un richiamo tra le note di bilancio, nello specifico in nota integrativa. L'ultima categoria, rappresentata dalle passività remota non richiede alcun tipo di informativa.

A conclusione, cercando di ripercorrere tutto quanto detto, proviamo a soffermarci, a titolo meramente esemplificativo, su una possibile casistica in cui è presente l'alea del rischio correlato all'ipotetica azione, che potrebbe essere attivata da un terzo che intende far valere una garanzia reale su un immobile per un finanziamento erogato.

Un'ipotesi, questa, che abbraccia sia il concetto di rischio futuro (mancato pagamento delle rate di un finanziamento) e sia la tematica della garanzia reale come passività potenziale. Si tratta delle due ipotesi di cui si diceva nella premessa del presente lavoro.

A ciò si aggiunga che, è una casistica che sempre più frequentemente è possibile riscontrare nei nostri bilanci.

Partiamo con il dire che la garanzia reale su beni immobili non può essere classificata al pari di un'obbligazione certa, ma tutt'al più può essere rappresentativa di un rischio futuro qualora vi siano i presupposti per considerarla come tale.

L'ipoteca indubbiamente è una garanzia reale che sottende un eventuale rischio di escussione. Il grado di incertezza va sicuramente valutato al momento della data di bilancio, per verificare se, a quella data, l'evento dannoso di una futura perdita (escussione) possa essere considerata "*verosimile*" tanto da rendere "*congruo*" la determinazione di un fondo rischi. La condizione di incertezza trova nella sua misurabilità i presupposti per essere considerata una passività probabile o potenziale. Necessita, di conseguenza, intervenire sul flusso informativo che favorisce l'analisi e la frequenza del verificarsi di un determinato fenomeno. Fermo restando la frequenza dell'evento, l'informazione, nel caso specifico, potrebbe vertere, ad esempio, su eventuali rate scadute e non pagate al momento della valutazione, sulla revoca di affidamenti da parte degli istituti di credito, sulla mancanza di concessioni di finanziamenti a causa di una perdita di fiducia nei confronti del cliente, la presenza di posizioni scoperte di tipo patologico su vari istituti di credito, ecc.. Naturalmente l'acquisizione di predette informazioni e la loro lettura spostano gli eventi verso la "*probabilità*" o la "*possibilità*". Del resto, le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali sono chiare nel richiedere la costituzione di un fondo rischi, per eventi determinabili, e individuare il rimando all'informativa nelle note di bilancio, per eventi non determinabili nell'*an* e nel *quantum*.





Una garanzia reale, qualora non sia pregiudizievole al momento della data del bilancio, si ritiene che non possa essere considerata un rischio “attuale”, ma, nel contempo, si ritiene che occorra, nel rispetto di quanto indicato al punto n.9) dell’art. 2427 del codice civile, dare evidenza nell’informativa di bilancio (nota integrativa)<sup>38</sup>.

Né tanto meno è possibile trattare la garanzia reale al pari di una “stima”, e non più “congettura”, classificandola all’interno di un fondo spese future poiché, così facendo, non vi sarebbe piena coincidenza rispetto a quanto indicato dai principi contabili nazionali ed internazionali.

In definitiva, con il presente lavoro si è voluto portare all’attenzione del lettore un argomento che per certi versi è ancora molto dibattuto, offrendo, ci si augura, degli spunti di riflessione che possano guidare l’estensore del bilancio verso una più congrua collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, devono essere, nelle loro differenti gradazioni, richiamate in bilancio mediante l’apposizione in un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa.

---

<sup>38</sup> In merito, Latorracca S., *La fideiussione non “entra” nel bilancio del debitore*, in EutekneInfo, 15 ottobre 2016; Bava F., Devalle A., *Valore del conto d’ordine “pari” al valore della garanzia prestata*, in Rassegna stampa Eutekne, 9 febbraio 2015.